

Prot. n. 100

Spett.le

COMUNE DI RAVENNA

Egr. Sig. Sindaco Michele De Pascale

c.a. **Ing. Paolo Neri** (Dirigente Area Appalti)

c.a. **Ing. Massimo Camprini** (RUP)

Catania, 21 dicembre 2018

Oggetto: Bando di gara "Appalto integrato per costruzione Città delle arti e dello sport"

Importo: € 17.480.354,50. Termine offerte 11 gennaio 2019

Con riferimento alla procedura in oggetto, desideriamo evidenziare alcune significative criticità come di seguito esplicitate.

Da una attenta analisi dell'elenco prezzi contenuto negli elaborati progettuali per la realizzazione dell'opera in epigrafe, si rileva una sensibile differenza dei prezzi progettuali rispetto alle voci di prezzo del Prezzario OO.PP. Umbria 2017, tale da determinare una sottostima delle lavorazioni componenti l'opera di circa il **48-50%**.

La cospicua differenza trova prova documentale in calce all'elenco prezzi unitari laddove nelle NOTE si legge che **I prezzi unitari dei listini redatti utilizzando il Prezzario Umbria 2017 sono stati ribassati in ragione:**

" delle dimensioni dell'opera e delle elevate quantità che la compongono generando pertanto un'economia di scala; della possibilità di operare senza vincoli in termini di organizzazione degli orari di lavoro ottimizzando pertanto la produttività; sulla scorta di precedenti recenti procedure di affidamento espletate per opere analoghe con dimensioni inferiori che hanno dato origine a elevati ribassi offerti ritenuti congrui;I prezzi sono stati dedotti da prezzi correnti di mercato e si è fatto esplicito riferimento a costruttori leader del mercato.....".

Le motivazioni addotte prive di alcun pregio giuridico appaiono altrettanto fallaci e ingannevoli rispetto alle rilevazioni dei prezzi di mercato ed al suo andamento. Non senza trascurare la motivazione degli *"elevati ribassi ritenuti congrui"* che dà prova della inadeguatezza di giudizio in fase di progettazione.

Si osserva che la normativa nazionale (ancora vigenti art. 32, 41 e 42 DPR n. 207/'10; art. 23 e segg. D.lgs. 50/2016), obbliga le stazioni appaltanti a definire il valore dell'appalto sulla base delle reali condizioni di mercato, **ancorando i prezzi progettuali ai prezzari vigenti nel territorio** al fine di garantire, unitamente al principio di massima partecipazione alla gara, il migliore risultato economico per l'Amministrazione stessa. Tale obbligo è stato ribadito da copiosa giurisprudenza amministrativa (Cfr. *ex plurimis* Sent. TAR Sardegna n. 361/2009, TAR Marche n. 10/2009 e TAR Campania n. 5130/2009; TAR Sicilia n. 1648/2008) e da pronunce dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, oggi ANAC, (Pareri n. 196/08, n. 143/07, n. 140/07, n. 76/07 e n. 41/07).

Conseguentemente, appare fortemente iniquo e fonte di responsabilità amministrativa di codesta Stazione Appaltante, indire una procedura di gara con prezzi progettuali sensibilmente incongrui.

Altresì, nel disciplinare della procedura mentovata - nella quale è applicato il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 D.lgs. n. 50/2016 e succ. mod. ed int. - si legge che all'offerta tecnica presentata dagli operatori economici sarà attribuito un punteggio massimo di 85/100 punti.

Tra i criteri di valutazione dell'offerta tecnica sono indicati alcune attività/lavorazioni di impianti e simili non previsti nel progetto definitivo, il cui impegno a progettare e realizzare sarà attribuito dalla commissione di gara un punteggio massimo di 6,5 punti.

Segnatamente:

- Impegno a progettare e realizzare l'impianto EFC (evacuazione fumo e calore) punti 2;
- Impegno a progettare e realizzare l'involucro della struttura per garantire un miglioramento delle prestazioni acustiche passive fino a 45 dB, punti 2,5;
- Impegno a progettare e realizzare un sistema di monitoraggio dei consumi energetici, punti 1,5;
- Impegno a progettare e realizzare/installare un display fotovoltaico, punti 0,5.

Si osserva che attribuire punteggio ad attività o lavorazioni non previste nel progetto a base di gara, del cui aggravio economico si fa carico il concorrente, esula completamente dalla *ratio* del criterio di aggiudicazione dell'O.E.P.V. (miglior rapporto qualità/prezzo), poiché non è pertinente al merito dell'offerta tecnica.

Invero, **l'art. 95 c. 14-bis D.lgs. n. 50/2016 vieta alle stazioni appaltanti di attribuire punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto a base d'asta.**

Come anche puntualizzato nelle Linee guida dell'Autorità Naz. Anticorruzione n. 2/2016 (aggiornate nel maggio 2018), "i criteri devono essere oggettivi e connessi all'oggetto dell'appalto, ciò al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento....Le stazioni appaltanti devono individuare criteri di valutazione concretamente idonei a evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte presentate dai concorrenti. I citati criteri devono, pertanto, consentire un effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici dell'offerta....La norma (art 95 c. 14-bis) impedisce alla stazione appaltante di stimolare un confronto competitivo su varianti di tipo meramente quantitativo nel senso dell'offerta di opere aggiuntive, che potrebbero rivelarsi lesive del principio di economicità di esecuzione ovvero di qualità della prestazione principale. Il legislatore ha imposto di non tenere conto di elementi meramente quantitativi nell'ambito di offerte che debbono prestare attenzione alla qualità, visto che la quantità sconta le valutazioni dell'offerente nella parte riservata al prezzo (par. II L.G. ANAC n. 2/2016)".

Si aggiunga, altresì, che la previsione di ulteriori lavorazioni non previste nel progetto a base d'asta seppur eventuali (ovviamente a carico dell'operatore economico), si traduce in un "ribasso mascherato", ulteriore a quello da protocollo normativo che il concorrente deve esprimere nell'offerta economica.

Per quanto sopra premesso e rappresentato, si invita codesto Comune a intraprendere gli opportuni provvedimenti al fine di emendare la documentazione e gli elaborati progettuali nei termini e modi di legge.

In mancanza valuteremo di rappresentare quanto sopra all'Autorità Naz. Anticorruzione.

In attesa del vs. riscontro, porgiamo distinti saluti.

F.to Il Direttore
Giovanni Fragola